

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 1528

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno
(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: COERENZA DELLA DELIBERAZIONE N.360, DEL 21 LUGLIO 2023, DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO CON QUANTO PREVISTO DAL COMMA 7, ART 3 DEL D.LGS 502/92

PREMESSO CHE

- Con deliberazione n. 360 del 21 luglio 2023 il Commissario dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo dott. Livio Tranchida ha deliberato di nominare Direttore Amministrativo il Dott. Giorgio Rinaldi;

RILEVATO CHE

- Ai sensi del comma 7 dell'art.3 del d. lgs. 502/92 e s.m.i. il direttore amministrativo è "*un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione*";
- Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 484/1997, avente ad oggetto il regolamento per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale, per "*enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione*", si intendono
 - a) *Le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i Policlinici universitari, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli enti ed istituti di cui all'art. 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici che svolgono attività d'interesse sanitario, del Ministero della sanità, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, le strutture sanitarie complesse dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, Istituto nazionale previdenza sociale e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria;*
 - b) *Le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta; le strutture ed i servizi sanitari di istituzioni ed aziende private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a trecento*"

- Il Curriculum vitae del dott. Giorgio Rinaldi, pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'azienda ospedaliera, riporta pluriennali esperienze presso il Comune di Cuneo, la Provincia di Cuneo, l'Unione Fossanese ed il Comune di Trinità, oltre a molteplici collaborazioni con i Comuni di Entracque, Pamparato, Limone, Lequio Tanaro, Vicoforte, Torre Mondovì e Briaglia, con l'azienda speciale multiservizi del Comune di Fossano, l'azienda consortile ecologica monregalese, il Consorzio ecologico cuneese e l'Unione montana Alpi marittime;

PRESO ATTO CHE

- Non risulta pertanto figurare nel curriculum del dott. Rinaldi la “Qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione” richiesta dal d.lgs 502/92 per la nomina a direttore amministrativo di aziende sanitarie locali od ospedaliere;

PRESO ATTO INOLTRE CHE

- La Corte di cassazione, sezione lavoro, in data 6 maggio 2021, con sentenza n. 12030/2021 ha statuito il carattere imperativo dell'art. 3 comma 7 del d.lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., la cui violazione determina la nullità del contratto stipulato dall'azienda con persona priva dei necessari requisiti soggettivi;
- La Corte Costituzionale, con sentenza n.155 del 11/5/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 11 e dell'art. 12 della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2021, n. 22 che aggiungeva, all'art. 122 della legge della Regione siciliana 26 marzo 2002, n. 2 il comma 1-bis, contenente disposizioni in materia di requisiti per essere inseriti nell'elenco degli idonei alla direzione amministrativa delle aziende sanitarie regionali, prevedendo requisiti di qualificazione “meno rigorosi e selettivi” rispetto a quelli prescritti dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La Corte Costituzionale, al comma 4.2 delle considerazioni in diritto, enunciava che *“le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 7, del d.lgs n. 502 del 1992, che stabiliscono i requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei soggetti idonei alla nomina di direttore amministrativo delle aziende sanitarie regionali, costituiscono indubbiamente, un principio fondamentale della legislazione statale in materia di tutela della salute, vincolante, come tale, rispetto alla potestà legislativa regionale in materia di sanità pubblica e una chiara espressione, nel settore sanitario, del principio di buon andamento dell'azione amministrativa”*;

- Alla luce di quanto sopra, vista anche la recente interpellanza inoltrata alla Giunta del Comune di Cuneo dal consigliere comunale Giancarlo Boselli in merito allo stesso;

INTERROGA

L'Assessore competente

PER SAPERE

- Se si ritenga coerente la deliberazione n. 360 del 21 luglio 2023 dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo con quanto stabilito dal d. lgs. 502/92.